

Cos'è

Il buono fiere è un buono del valore massimo di **10.000 euro**, erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dovranno avere luogo nel periodo compreso **tra il 16 luglio ed il 31 dicembre 2022**.

Come funziona

Le domande di agevolazione, presentate dal legale rappresentate dell'impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura digitale dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal **9 settembre 2022**.

Il Buono Fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario ed **ha validità fino al 30 novembre**.

Il Buono Fiere è assegnato dal Ministero, sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal Ministero all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

- a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
- e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Presentazione delle domande

Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere", **dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022 accedendo con la CNS**

Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara:

- a) di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente;
- b) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- c) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
- d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000,00;
- e) di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis;
- f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all'articolo 25- bis del decreto aiuti;
- g) di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo;
- h) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Nell'istanza, è riportato **l'indirizzo di posta elettronica certificata** dell'impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché **l'IBAN** relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, apposita **istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti** per la

partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell'agevolazione. Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente **regolamento de minimis**, tramite, a seconda dei casi, il Registro Nazionale degli Aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di **regolarità contributiva (DURC)**

Si deve tener conto delle relazioni che intercorrono tra il soggetto e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta **"impresa unica"** di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento de minimis di riferimento. Ai sensi del regolamento de minimis, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Le agevolazioni di cui al presente decreto **non sono cumulabili**, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.

Controlli

Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di

agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

- a) sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario;
- b) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più dei requisiti di accesso dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;
- c) mancata presentazione, con le modalità e termini previsti, della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) mancato rispetto del divieto di cumulo dell'agevolazione
- e) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli al Ministero sulla verifica delle spese ovvero in caso di esito negativo dei controlli di cui all'articolo 8; f) mancata presentazione, mediante la procedura informatica, entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, della richiesta di rimborso delle spese sostenute.

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura è resa disponibile l'informativa sul trattamento dei dati personali. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto crescita.

Per informazioni e l'assistenza nella presentazione delle domande rivolgersi a Confartigianato Cesena:

Elisa Moretti – tel. 0547/642510 – e.moretti@confartigianatofc.it